



## **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

CRIS00600T - ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005497 - 02/10/2026 - I.1 - U



## Sommario

NORME DI RIFERIMENTO

4

12

CRIS00600T - ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005497 - 02/10/2026 - I.1 - U

5  
5  
7  
8  
8  
8  
8  
9  
10  
10  
10  
11  
11  
11  
12  
12  
12  
14  
14  
14  
15



### NORME DI RIFERIMENTO

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 e successive modifiche recanti “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge del 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- Legge del 17 maggio 2024 n. 70 (che sostituisce e modifica la Legge del 29 maggio 2017, n. 71), “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”
- **Nota MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025**, recante “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”;
- **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**, recante modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti.



## PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno che coinvolge l'insieme sociale, costituito da adolescenti, genitori, scuola e società.

Il Ministero dell'Istruzione (di seguito MI), attraverso la LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e la successiva Legge 17 maggio 2024, n. 70, ha introdotto disposizioni e deleghe al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e ha rafforzato il quadro normativo volto alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni. Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituiscono inoltre un riferimento per le istituzioni scolastiche nell'attivazione di strategie educative, preventive e di intervento finalizzate a individuare e contrastare i comportamenti a rischio. Nell'ambito delle politiche scolastiche sono state messe in campo diverse strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo sono una manifestazione della scarsa sensibilità ed empatia, di intolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online, insieme alla sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti fanno registrare atti pericolosi di bullismo e cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria emergenza educativa che richiede la messa a punto di efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

La normativa vigente e le linee di orientamento prevedono l'attivazione delle seguenti misure di prevenzione e contrasto al fenomeno:

- la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- l'individuazione a livello di ogni istituto scolastico, fra i docenti, di un Referente e di un team con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- la pubblicazione di bandi promossi dagli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.



## L'ISTITUTO

L'Istituto, nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuove e attua interventi di carattere informativo, educativo e preventivo, nonché azioni di presa in carico e gestione delle situazioni segnalate, coinvolgendo, secondo le rispettive competenze, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico, gli studenti e le famiglie e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei servizi e delle realtà competenti presenti sul territorio. Tali azioni sono realizzate nel rispetto della normativa vigente e delle Linee di orientamento ministeriali, secondo le procedure definite nel presente Regolamento. Il presente REGOLAMENTO intende offrire indicazioni chiare ed operative per raggiungere le azioni sopra indicate, considerando come principio fondamentale che **tutti i soggetti (docenti, studenti, genitori e personale della scuola) sono interessati e chiamati come persone responsabili a operare per contrastare tale fenomeno.**

### Art. 1 BULLISMO

Con il termine bullismo si indica l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **INTENZIONALITA'**: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **PERSISTENZA**: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno carattere isolato.
- **ASIMMETRIA DI POTERE**: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- **LA NATURA DEL GRUPPO DEL FENOMENO**: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

### Art. 2 CYBERBULLISMO

Con il termine cyberbullismo si indica qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo



in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Di seguito sono indicate le diverse tipologie di cyberbullismo:

| NOME               | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FLAMING</b>     | Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.                                                                                          |
| <b>EXCLUSION</b>   | Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.                                                                                                                         |
| <b>DENIGRATION</b> | La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di "danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre per un'ulteriore |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | alla vittima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IMPERSONATION</b> | Consiste nel furto d'identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HARASSMENT</b>    | Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate, come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti ed offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e gruppi di discussione. |
| <b>CYBERSTALKING</b> | È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare, perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAPPY SLAPPING</b>      | Letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete. |
| <b>SEXTING</b>             | Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.                                                           |
| <b>OUTING AND TRICKERY</b> | Consiste nella pubblicazione/condivisione di informazioni private o imbarazzanti su una persona, le quali sono state estorte con l'inganno (creando un clima di fiducia) allo scopo premeditato di condividerle nel cyberspazio a sua insaputa.                                                                                                                   |
| <b>DOXING</b>              | Riguarda la diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete Internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.                                                                                                                                                                                |

### Art. 3 CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il BULLISMO DIRETTO è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima. Può essere:

- VERBALE: si attacca con insulti, offese, prese in giro, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;
- FISICO: si colpisce fisicamente con calci, pugni, spinte o qualsiasi atto violento fisico;
- RAZZISTA: il motivo è il colore della pelle, l'etnia, il modo di parlare la lingua, la religione o le diverse credenze;
- SESSUALE: si tratta di umiliare e ferire la vittima con offese ed aggressioni di natura sessuale;
- OMOFOBICO: sia fisico sia verbale, è motivato dalla diversità reale o presunta nella sessualità della vittima.

Il BULLISMO INDIRETTO: tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, quindi è più subdolo. Può essere:

- RELAZIONALE: si incoraggiano gli altri a interrompere le amicizie con la vittima o a trattarla in modo ostile;
- ESCLUSIONE SOCIALE: si esclude intenzionalmente una persona dalle attività di gruppo o dai circoli sociali favorendo solitudine e senso di inadeguatezza;
- GOSSIP: si diffondono voci false o distorte su qualcuno per danneggiarne la reputazione e le relazioni sociali;
- CYBERBULLISMO: si utilizzano i social media e altre piattaforme online per diffondere contenuti offensivi o per isolare la vittima.



#### **Art. 4 DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Dirigente Scolastico individua all'interno del Collegio dei Docenti, il Referente del bullismo e cyberbullismo, il Team antibullismo, il Team per l'emergenza e istituisce il Tavolo permanente di monitoraggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare promuove:

- il coinvolgimento, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, di tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- la previsione all'interno del PTOF di corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### **Art. 5 ISTITUZIONE DELLA «GIORNATA DEL RISPETTO»**

1. È istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
2. La Giornata ricorre il 20 gennaio, data di nascita di Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origini capoverdiane ucciso durante un pestaggio a Colleferro (Roma), nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Nella settimana che precede la Giornata, l'Istituzione scolastica riserva adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

#### **Art. 6 FIGURE DI RIFERIMENTO**

Presso l'IIS LUIGI EINAUDI sono istituite le seguenti figure di riferimento:

- Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo;
- Team Antibullismo;
- Team per l'Emergenza;
- Tavolo permanente di monitoraggio.

#### **Art. 7 IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”**

Il Referente del bullismo e cyberbullismo viene nominato dal Dirigente scolastico e svolge una funzione di coordinamento, raccordo e supporto nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni



di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto delle competenze del Dirigente scolastico, del Team e degli altri organi scolastici coinvolti. In particolare il Referente:

- Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- Coordina (d'intesa con il DS e con il Team) le attività di informazione e prevenzione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale con i Servizi Territoriali (Salute, Sociali, Forze dell'Ordine ecc.);
- Propone percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete);
- Sensibilizza i genitori e li coinvolge in attività formative;
- Propone, col supporto del Team, attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Supporta il D.S. nel curare i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la **Giornata mondiale per la Sicurezza in Rete, il "Safer Internet Day"** (secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio di ogni anno) al fine di promuovere una maggiore consapevolezza dei ragazzi e delle loro famiglie sui pericoli della Rete, come, ad esempio, il fenomeno del cyberbullismo e per la **"Giornata del rispetto" (20 gennaio)**.

#### **Art. 8 TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PER L'EMERGENZA**

Il Team Antibullismo, nominato dal Dirigente scolastico, è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente per il bullismo e cyberbullismo e da uno o più docenti individuati dal Dirigente scolastico. Il Team può essere integrato, ove necessario, da altre professionalità presenti nell'Istituto. Il Team svolge funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità scolastica.

Tra le sue principali funzioni rientrano:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- raccogliere e monitorare le segnalazioni, ai fini della prevenzione e dell'individuazione di eventuali situazioni di criticità;
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia ecc. per continuare a realizzare attività di prevenzione;
- promuovere un clima relazionale positivo e collaborativo all'interno della comunità scolastica, favorendo il dialogo e la collaborazione con le famiglie.

**Il Team per l'Emergenza è costituito dal Dirigente scolastico e/ o da un suo delegato, dal Referente per il bullismo e il cyberbullismo e, in relazione al caso, dalle altre figure scolastiche competenti, tra cui il coordinatore della classe interessata. Ove necessario, il Team può avvalersi della collaborazione di figure specialistiche e dei servizi territoriali.**



Il suddetto TEAM ha il compito di:

- accogliere e analizzare le segnalazioni relative a presunti episodi di bullismo e cyberbullismo;
- effettuare una prima valutazione della situazione, acquisendo le informazioni necessarie;
- valutare la gravità del caso e individuare le modalità di intervento più adeguate;
- predisporre azioni educative e di sostegno rivolte agli studenti coinvolti, prestando particolare attenzione alla tutela della vittima e alla responsabilizzazione dell'autore o degli autori;
- coinvolgere, quando necessario, le famiglie e le eventuali figure o servizi competenti presenti sul territorio;
- mantenere il raccordo con il Consiglio di classe e con le altre figure scolastiche interessate;
- documentare gli interventi effettuati e monitorare nel tempo l'evoluzione della situazione, verificando l'efficacia delle azioni intraprese.

#### **Art. 9 TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO**

In conformità alla normativa vigente, l'Istituto istituisce il Tavolo Permanente di Monitoraggio che svolge una funzione di osservazione e monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo dell'Istituto, favorendo il confronto tra le diverse componenti della comunità scolastica. Del Tavolo fanno parte i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti delle famiglie, il docente referente per il bullismo e il cyberbullismo e il docente collaboratore. I rappresentanti degli studenti e delle famiglie possono essere individuati tra i rispettivi rappresentanti eletti negli organi collegiali. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno e, se necessario, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta del referente. Delle sedute viene redatto verbale e la relativa documentazione è conservata agli atti.

#### **Art. 10 DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il Dirigente Scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, espressamente collegati all'attività didattica e educativa promossa dalla scuola che incidono sulla libera espressione della personalità dello studente nella sua dimensione individuale e collettiva, limitano o condizionano il pacifico e sereno esercizio del diritto allo studio, determinano l'isolamento dello studente dalla comunità scolastica, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Inoltre informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori stessi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'Istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico **riferisce alle autorità competenti**, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative previste dalla normativa.

#### **Art. 11 DOCENTI**

Ai fini del presente regolamento, i docenti intraprendono azioni adeguate, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione, sia nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile,



sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; inoltre valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

### **Art. 12 PERSONALE SCOLASTICO**

I collaboratori scolastici e il personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi ordinari compiti di sorveglianza e vigilanza degli alunni e dei locali della scuola, avranno cura di vigilare e segnalare anche i comportamenti in violazione del presente regolamento. Tutto il personale scolastico è considerato parte attiva nella prevenzione di eventi di bullismo e cyberbullismo

### **Art. 13 COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE**

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno le famiglie partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo. Inoltre:

- sono attente a comportamenti anomali dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi e alle modalità di utilizzo, nonché a eventuali cambiamenti significativi nel comportamento connessi all'uso di internet e dei social network;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

### **Art. 14 DOVERI DEGLI STUDENTI**

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale. Inoltre:

- mettono in atto azioni di formazione tra pari, peer to peer;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- rispettano il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'intero orario scolastico, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente e secondo quanto disciplinato dal Regolamento d'Istituto;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.



## **CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

### **Art. 15 PRIMA SEGNALAZIONE E RACCOLTA INIZIALE**

Qualora emergano o vengano segnalate situazioni rilevanti ai fini del presente regolamento, il docente, o chiunque ne abbia notizia compresi la stessa vittima, eventuali testimoni, genitori o personale ATA, ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al suo collaboratore, al Referente del bullismo e cyberbullismo. Il Team antibullismo procede alla raccolta delle informazioni essenziali, senza svolgere indagine personale.

### **Art. 16 VALUTAZIONE**

Tempestivamente, a seguito della segnalazione, il Team antibullismo, con il coinvolgimento dei docenti interessati, si riunisce per esaminare gli elementi disponibili e stabilire come procedere. Dell'incontro viene redatto apposito verbale. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, ovvero non si ritiene di intervenire in modo specifico, prosegue il compito educativo. Al termine della valutazione, le circostanze emerse potranno essere ricondotte a una delle seguenti categorie di rischio:

- **Codice verde: livello di rischio di bullismo – situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe;**
- **Codice giallo: livello sistematico di bullismo – interventi indicati e strutturati a scuola;**
- **Codice rosso: livello di emergenza di bullismo – interventi di emergenza con supporto della rete.**

### **Art. 17 GESTIONE DEL CASO**

A seguito della valutazione del livello di rischio verrà attuata la scelta del tipo di intervento da mettere in atto.

1) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO- CODICE VERDE” verranno attivati degli **interventi educativi con la classe**, consistenti:

- Nella sensibilizzazione del gruppo classe e non solo;
- Nell'approccio curriculare - percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, letture);
- Nella promozione della competenza emotiva ed empatia;
- Nella costruzione di regole anti bullismo e delle politiche scolastiche.
- Nella promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.



2) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO- CODICE GIALLO” – verranno attivati: interventi educativi con la classe, interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima, la gestione delle relazioni e il coinvolgimento della famiglia.

a) **Interventi educativi con la classe:** si rimanda al comma precedente;

b) **Interventi individualizzati con:**

➤ **il bullo** verranno attivati attraverso:

- il potenziamento di specifiche competenze e abilità: attraverso la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento, dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri e del potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo. Tale potenziamento può essere svolto attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle social skills e competenze comunicative;
- colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione;
- Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.

➤ **Con l'alunno vittima** saranno attivati :

- interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari;
- potenziamento delle abilità sociali: finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.

c) **la gestione delle relazioni:** può prevedere, quando le condizioni lo consentano e nel rispetto della tutela della vittima, interventi finalizzati alla ricostruzione di relazioni positive e alla risoluzione costruttiva della situazione.

d) **Coinvolgimento della famiglia:** è importante impostare fin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la soluzione del caso. Attraverso il confronto si può, da un lato, responsabilizzare la famiglia rispetto al problema e, dall'altro, valorizzare quelle risorse “interne” al nucleo familiare necessarie ad affrontarlo.

3) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO - CODICE ROSSO” – verranno attivati tutti gli interventi previsti per i livelli inferiori di rischio e in aggiunta si ricorrerà al supporto intensivo a lungo termine e di Rete/Servizi Territoriali.

**Il supporto intensivo a lungo termine e di Rete** è un supporto esterno alla scuola, utile nei casi in cui gli atti di bullismo e cyberbullismo subiti e agiti siano molto gravi, la sofferenza della vittima sia elevata o la compromissione nel funzionamento sociale, il livello dei comportamenti aggressivi e il rischio connesso ai comportamenti messi in atto siano considerevoli.

**Tutti gli interventi educativi di cui sopra saranno attivati con il coinvolgimento dei membri del consiglio di classe, di figure esperte all'interno della scuola o da professionisti in rete sul territorio.**



## Art. 18 SANZIONI

**Il Consiglio di classe** sarà debitamente informato delle circostanze e parteciperà attivamente alle fasi di cui agli articoli precedenti, deliberando gli interventi formativi che ritiene idonei e l'adozione di provvedimenti disciplinari **nell'intento educativo e riparatorio** commisurati alla gravità dei comportamenti accertati. Saranno adottati **i provvedimenti disciplinari e le misure educative e riparatorie previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto**, in relazione alla gravità dei comportamenti accertati.

La sanzione sarà:

- comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo (personalizzata)
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria", temporanea, ispirata al principio di gradualità

La sanzione terrà conto:

- della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

**La Scuola adotta, in collaborazione con le famiglie o con i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, interventi educativi e provvedimenti disciplinari volti alla responsabilizzazione dello studente e, ove possibile, alla riparazione delle conseguenze dei comportamenti posti in essere.**

**Le misure educative e riparatorie sono attuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.**

**La Scuola promuove momenti di riflessione finalizzati alla presa di consapevolezza del comportamento posto in essere, al rispetto degli altri, alla responsabilizzazione e alla prevenzione della reiterazione di tali comportamenti.**

Il team dell'emergenza si impegna a monitorare nel tempo gli esiti degli interventi posti in essere, verificandone l'efficacia e l'eventuale necessità di ulteriori azioni educative oppure la chiusura del caso.

## Art. 19 SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI

L'Istituzione scolastica può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo la normativa vigente, di un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire il benessere, prevenire situazioni di disagio e fattori di rischio e offrire supporto agli studenti, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il raccordo con i servizi territoriali.

## Art. 20 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il Team antibullismo curerà la comunicazione e la diffusione del Regolamento, a livello di classe, scuola, famiglia, con opportune attività, stabilendone modalità, tempi e luoghi.



## Art. 21 NUMERI DI EMERGENZA

Per un aiuto immediato rivolgersi a:

- **112** Numero unico per le emergenze (Polizia di Stato, Carabinieri);
- **114** Emergenza Infanzia: servizio gratuito attivo 24 ore su 24 per la tutela di bambini e adolescenti in situazione di pericolo o emergenza, anche connesse a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- **19696** Telefono Azzurro (linea di ascolto gratuita per bambini, adolescenti, adulti) **attivo 24 ore su 24.**

Il presente **Regolamento** costituisce parte integrante del vigente Regolamento D'Istituto ed integra il Patto di Corresponsabilità Educativa secondo le modalità definite dall'Istituto.

**Deliberato dal Consiglio di Istituto del 20 maggio 2025**

**Aggiornato dal Consiglio di Istituto del 26 giugno 2025**

Ulteriore aggiornamento: Collegio dei Docenti del 30 settembre 2026 con delibera n 15 e Consiglio d'Istituto del 1 ottobre 2026 con delibera n 5.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Paolo Carbone